

# RIORDINO DEL SISTEMA D'ISTRUZIONE

Il primo ciclo d'istruzione

Dal 1994 ad oggi  
sono state approvate

Due riforme generali dell'intero sistema  
scolastico

- Una per iniziativa del centro-sinistra  
(Berlinguer)
- L'altra ad opera del centro-destra  
(Moratti)

Entrambe poi accantonate dal cambio della  
legislatura e del governo

L'impatto degli annunci, dei rinvii, dei dietrofront  
È stato devastante su un sistema  
complesso come quello della scuola  
ogni cambio di direzione, anche all'insegna della  
continuità, è stato faticoso e oneroso  
accrescendo le **incertezze** dei genitori e la  
**diffidenza** degli insegnanti,  
**creando una crisi endemica di consenso nella  
società civile e tra gli addetti ai lavori**

Attualmente in Italia siamo nel bel mezzo di una  
“riforma” avviata,

## **la riforma Gelmini**

che dovrebbe portare la scuola, genericamente  
intesa,

**ad un vero sistema educativo nazionale di  
istruzione e formazione funzionale per una  
società fondata sull'istruzione per tutti e per tutta  
la vita**

# Le norme

- Legge 133/2008 del 6 agosto 2008 (ex DL 112/2008 )
- Piano programmatico allegato
- Legge 169 del 30 ottobre 2008( ex DL 137/2008 )
- Legge 189 del 4 dicembre 2008 ( ex DL 154/2008)

# Legge 133/2008

## **15 – costo dei libri scolastici**

- dal 2011-12 adottare libri di testo solo utilizzabili anche on line

## **16 – facoltà di trasformazione in fondazioni delle università**

## **17 – progetti di ricerca di eccellenza da parte dell'Istituto Italiano di Tecnologia**

## **23 – modifica alla disciplina del contratto di apprendistato**

## **46 bis – revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali**

## **64 – disposizioni in materia di organizzazione scolastica**

- rapporto alunno-docente: più un punto entro il 2011-12
- ATA: meno 17% della dotazione entro il 2011-12
- piano programmatico entro 45 giorni: schema piano Miur dell'ottobre '08 da adottarsi entro un anno

## **- regolamenti da adottare**

classi di concorso

curricoli... in particolare istituti tecnici e professionali

formazione classi

riorganizzazione didattica primaria e formazione personale a costo zero

***razionalizzazione organici docenti e ATA***

***riorganizzazione centri istruzione adulti e corsi serali***

***ridimensionamento rete scolastica***

***chiusura o accorpamento istituti scolastici piccoli comuni***

- **obbligo istruzione decennale anche nella Formazione Professionale Reg.**
- **sospensione delle SSIS**
- **misure disciplinari per i dirigenti inadempienti**
- **economie:**
  - **non inferiori a 456 milioni di euro per il 2009**
  - **non inferiori a 1.650 milioni di euro per il 2010**
  - **non inferiori a 2.538 milioni di euro per il 2011**
  - **non inferiori a 3.188 milioni di euro per il 2012**
- **tot. 7.841.000**
- **il contestato 6 bis aggiunto con il dl 154 – piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche da parte di Regioni e EELL dal 2009-10 e non oltre il 30 novembre di ogni anno, pena diffida entro 15 giorni e, nel caso di inadempienza, pena il commissariamento**
- **costituzione di un comitato per il monitoraggio**
- **riduzione delle dotazioni complessive di bilancio**
- **il 30% delle economie sarà destinato allo sviluppo professionale del personale**

**Il 5 novembre 2008 il Governo si è impegnato a riscrivere il comma 6 bis del dl 154 secondo i seguenti criteri:**

- 1) accorpamento delle dirigenze scolastiche entro il 2009-10;**
- 2) dimensionamento della rete entro il 2010-11,  
d'intesa con la Conferenza Unificata**

**E' così caduta l'ipotesi anticostituzionale del commissariamento**

***All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:***

**4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.**

**4 quinquies** Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f) ter, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.

**4 sexies** In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater, il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

# IL PIANO PROGRAMMATICO

**E' scandito in tre grandi ambiti**

## **1. revisione degli ordinamenti scolastici**

intervento e razionalizzazione dei piani di studio  
revisione dei quadri orario nei diversi ordini di scuola

## **2. riorganizzazione della rete scolastica**

## **3. razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane della scuola**

**personale docente** – criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale – classi di concorso – docenti specialisti di lingua inglese nella scuola primaria – docenti inidonei per motivi di salute – riconversione professionale dei docenti – utilizzo dei docenti in compiti diversi dall'insegnamento

**personale ATA** – criteri e parametri per la determinazione del personale

# Elementi portanti del piano programmatico

- revisione ed essenzializzazione dei piani di studio e del carico orario
  - armonizzazione delle Indicazioni nazionali della Moratti (dlgs 59/04) con le Indicazioni per il curriculum di Fioroni (dm 31/07/07 e direttiva 68/07)
- riordinamento del sistema dei licei classico, linguistico, scientifico, scienze umane (dlgs 226/05 e legge 40/07) a 30 ore settimanali
- riordinamento dei licei artistico e musicale e coreutico e dell'istruzione tecnica e professionale a 32 ore settimanali
- ridefinizione assetto organizzativo/didattico dei Centri di istruzione per gli adulti

# LEGGE 169/2008

## **Art. 1. Cittadinanza e Costituzione**

1.A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico - geografica e storico - sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti**

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata tramite l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

### **Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti**

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi ed illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi ed illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.».

4. È abrogato l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

## **Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria**

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. **Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo**, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle **risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili** ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

## **Art. 5. Adozione dei libri di testo**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.

Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

**Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)**

**Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria**

**Art. 7. Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.**

**Articolo 7-bis. (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).**

.....messa in sicurezza di cento edifici a livello nazionale per il rischio sismico.....

soggetto attuatore.....se non è peggiorativo per le finanze dello Stato

# LEGGE 189/08

**Regioni ed Enti locali per l'a. s. 2009/10 assicurano il dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche Autonome (ex art. 2 del dpr 233/98) da realizzare non oltre il 31 dicembre 2008. Per il 2009/10 la consistenza dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella del 2008/09.**

**Per gli aa. ss. 2011/12 il Miur e il Mef, sentito il Ministero per i rapporti con le Regioni, promuovono entro il 15 giugno 2009, in sede di Conferenza unificata, la stipula di un'intesa per disciplinare il dimensionamento della rete scolastica.**

# Provvedimenti attuativi approvati

[D.P.R. 20/03/2009, n. 81](#)

Rete scolastica e risorse umane (Art.64 comma 4 L.133/08)

[D.P.R. 20/03/2009, n. 89](#)

Scuola dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione (Art 64 comma 4 L.133/08)

[D.P.R. 22/06/2009, n. 119](#)

Organici personale ATA (Art. 64 commi2,3,4 lettera e L.133/2008)

[D.P.R. 22/06/2009, n.122](#)

Valutazione degli alunni (Art.3, comma 5 L.169/08)

# LA RIFORMA DEL SISTEMA SACOLASTICO

Un articolo di Luigi Berlinguer, dal titolo “Poco riformismo e tanti tagli”, sottolinea la necessità della scuola italiana di cambiare radicalmente e profondamente nei suoi contenuti e nei suoi metodi.

Ma ,afferma,che in questo clima di insicurezza, di acute tensioni che in questi anni hanno percorso il mondo scolastico, offeso dall’idea di essere “tagliato” come si fa quando si è considerati spreconi, se non addirittura parassiti, sarà difficile far passare e tradurre in pratica qualsiasi profondo cambiamento di cui la scuola ha bisogno come l’ossigeno ,ma che ancora una volta rischia di saltare.

# D.P.R. n.89 del 20/03/2009

## Scuola dell'Infanzia e primo ciclo di istruzione

### Scuola dell'infanzia

Viene confermato il suo impianto ordinamentale

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che **compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento**. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto  
– **alle seguenti condizioni:**
  - a) disponibilità dei posti,
  - b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa,
  - c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni,
  - d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell' accoglienza.

Renata Rossi - Brancaleone (RC),  
6-7-8 maggio 2010

3. Analogamente è prevista la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle "sezioni primavera", ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.

4. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.

5. L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. **Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali.**

Tali orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese

Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell'infanzia con **l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.**

6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico.

L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

## In particolare vengono previsti:

La possibilità di accogliere bambini al di sotto dei tre anni nelle normali sezioni dell'infanzia qualora vi sia la necessaria capienza

Il mantenimento della sezione primavera secondo il modello via via messo a punto dalla Conferenza unificata, con l'erogazione di finanziamenti statali

Viene considerato prioritario il modello di scuola funzionante 8 ore giornaliere (92% di sezioni di scuola dell'infanzia italiana) con l'assegnazione di un doppio organico docente

Il modello "antimeridiano" viene considerato residuale e da attivarsi solo su esplicita richiesta dei genitori

# Scuola primaria

1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini **che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.**
2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini **che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.**
3. **Il tempo scuola della primaria è svolto** ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, **secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze**, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale **a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore**, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, **tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie**

Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.

4. Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto:

a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza presenze

b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza presenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009

c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009 senza presenze.

5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007

6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attività didattiche. Relativamente alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. La dotazione complessiva comprende, in aggiunta, il fabbisogno di organico per l'integrazione degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate.

7. A livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2008/2009. **La classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie,** sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.

8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, **sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo**

9. Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" si applica l'articolo 1 del decreto-legge n 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008.

11. Sono organizzati, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all'adattamento al nuovo modello organizzativo.

## Si prevede:

- L'attivazione di classi affidate ad un unico docente, funzionanti per 24 ore settimanali su esplicita richiesta delle famiglie;
- Si determina un panorama assai articolato dei tempi scuola, (27 ore, senza attività facoltative; fino a 30 ore con attività facoltative; fino a 40 ore comprensive dei tempi della refezione e dell'interscuola) affidato ad una sorta di negoziazione tra istituzioni scolastiche e genitori scuola per scuola;
- L'insegnamento della religione e della lingua inglese può essere affidato anche a docenti aggiuntivi (per l'inglese si apre una contraddizione tra la richiesta di assicurare un insegnamento specialistico e la previsione di un totale assorbimento degli insegnanti specialisti di inglese in un triennio)
- Piani di formazione dei docenti sui nuovi ordinamenti;
- Un generico richiamo all'autonomia della scuola che stride con le minute prescrizioni in materia di organizzazione didattica;
- La compresenza non garantita in tutte le classi;
- L'impossibilità di aggregare alunni frequentanti tempi diversi;
- L'aumento del numero medio e minimo di alunni per classe (0,40) nel triennio

# Scuola secondaria di primo grado

1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive **990 ore**, corrispondente **a 29 ore settimanali**, più **33 ore annuali** da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.

**Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40**, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.

2. I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità.

3. **Le classi a “tempo prolungato”** sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di **36 ore**. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 4.

Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive.

5. **Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline** e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, è così determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 275 del 1999:

• Italiano, Storia, Geografia	9 (settimanali)	297 (annuali)
• Attività di approfondimento in materie Letterarie	1 (settimanale)	33 (annuali)
• Matematica e Scienze	6 (settimanali)	198 (annuali)
• Tecnologia	2 (settimanali)	66 (annuali)
• Inglese	3 (settimanali)	99 (annuali)
• Seconda lingua comunitaria	2 (settimanali)	66 (annuali)
• Arte e immagine	2 (settimanali)	66 (annuali)
• Scienze motorie e sportive	2 (settimanali)	66 (annuali)
• Musica	2 (settimanali)	66 (annuali)
• Religione cattolica	1 (settimanali)	33 (annuali)

6. L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.

7. I corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo. Le indicazioni relative all'insegnamento della musica per valorizzarne l'apprendimento pratico, anche con l'ausilio di laboratori musicali, nei limiti delle risorse esistenti, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i criteri per l'eventuale riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari realizzati dalle scuole secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, per la loro equiparazione a quelli previsti dall'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124.

- 8. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato è così determinato fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 275 del 1999:

• Italiano, Storia, Geografia	15 (settimanali)	495 (annuali)
• Matematica e Scienze	9 (settimanali)	297 (annuali)
• Tecnologia	2 (Settimanali)	66 (annuali)
• Inglese	3 (settimanali)	99 (annuali)
• Seconda lingua comunitaria	2 (settimanali)	66 (annuali)
• Arte e immagine	2 (settimanali)	66 (annuali)
• Scienze motorie e sportive	2 (settimanali)	66 (annuali)
• Musica	2 (settimanali)	66 (annuali)
• Religione cattolica	1 (settimanale)	33 (annuali)
• Approfondimenti a scelta delle scuole nelle discipline presenti nel quadro orario	1 o 2 (settimanali)	33/66 (annuali)

9. L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica

10. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai precedenti commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle scuole.

## Si prevede:

- Una scuola più breve e con meno insegnanti (29 ore per tutti al posto delle attuali 32)
- Riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre;
- Più alunni per classe (0,20 con riferimento all'anno scolastico 2009/2010 e di uno 0,10 in ciascuno dei due anni scolastici successivi);
- Insegnamento delle cose essenziali: leggere, scrivere e far di conto;
- Organizzazione di attività didattiche gestendo con criterio di flessibilità l'organico di istituto assegnato
- Il tramonto della "scuola aperta" voluta dall'ex Ministero Fioroni

# PUNTO DI PARTENZA

La chiave di lettura di qualunque innovazione è

la centralità dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche

***L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e **si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione** mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, **al fine di garantire loro il successo formativo**, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.***

(DPR 275/99 - Art.1, c.2)

# Qualche margine di manovra

a) attivare un rapporto aperto con i genitori, ai quali la normativa affida un ampio diritto di scelta sui modelli orari ed organizzativi, ed ai quali va proposto il progetto migliore in ogni contesto, superando pigrizie e convenienze, per trasformare gli utenti nei migliori alleati per i prossimi mesi

b) utilizzare fino in fondo gli spazi giuridici contenuti nel regolamento sull'autonomia, per delineare le caratteristiche dell'organizzazione dell'insegnamento. Nell'ambito delle risorse assegnate, si possono continuare a praticare modelli innovativi da deliberare a cura degli organi collegiali competenti, con ampia facoltà di documentare e comparare risultati e rendimento degli allievi, con espliciti impegni di formazione e ricerca per i docenti innovatori.

Bisogna fare uno sforzo per **introdurre** tutti quegli **elementi della flessibilità** che l'autonomia delle istituzioni scolastiche esigerebbe, ma che non sono costume quotidiano della stragrande maggioranza delle istituzioni scolastiche:

- L'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- La definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria delle lezioni e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residuali;
- L'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe, o da diverse classi, o da diversi anni di corso;

- L'impiego dei docenti con modalità organizzative coerenti con il POF;
- L'organizzazione dell'orario complessivo del curricolo e delle singole discipline anche su base plurisettimanale;
- L'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni diversamente abili secondo quanto previsto dalla L. 5 febbraio/1992 n. 104;
- La reinterpretazione della funzione della "cura educativa" (accoglienza, ascolto, orientamento, accompagnamento, esplorazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di ogni alunno), sono funzioni delicate, quasi intime da condividere tra tutti i docenti, studiando al meglio l'esercizio della tutorialità verso gli alunni;
- Ripensare al rapporto tra le diverse discipline, anche con diversa consistenza oraria alla loro aggregazione in ambiti e aree, ritmi della settimana all'equilibrio di una giornata, di una settimana "distesa";

c) operare in una ottica di organico di istituto (se vogliamo, di comunità professionale), ove mettere a frutto tutte le risorse disponibili: insegnanti , specialisti, docenti di sostegno, figure intermedie. La capacità della scuola di gestirsi come una unità organizzativa pensante farà la differenza

d) lavorare a fondo sui curricoli (la conferma triennale delle Indicazioni del 2007, appare come il dato più confortante dell'attuale situazione), come materiali utili a non tradire la storia di questi anni della scuola (ricordiamoci di concetti quali ambiente di apprendimento, alfabetizzazione di base, didattica laboratoriale, cura educativa, ecc.), anzi come stimolo a re-investire sul valore formativo delle discipline e sul rinnovamento delle relative didattiche.

Sono questioni che non possono essere affrontate a colpi di decreti legge e di regolamenti amministrativi, ma aprendo un forte confronto a tutto campo sul senso della scuola oggi, sulle sue tipologie organizzative, sui suoi punti di criticità e sulle sue positività, sulle virtù , e sugli eventuali sprechi **contenendo**, con la saggia riflessione, l'impatto emotivo che essa ha con l'immaginario di genitori, opinione pubblica, gente comune, uomini di cultura.

# Modello di governance

Il nostro sistema nazionale di istruzione, come tutti i servizi pubblici che hanno alle spalle una lunga storia di governo centralistico, stanno attraversando una difficile e contrastata fase di transizione dal modello di government ad uno di governance.

Cioè stanno cercando di passare dal tradizionale modello “burocratico-professionale” ad uno “post-burocratico”, che è un mix di diversi modelli quasi mai rintracciabili nella loro forma pura.

Benedusi, guardando in particolare la scuola italiana, parla di modello della “governance a rete” che tende ad avvicinarsi sensibilmente al modello di “governance di comunità”

# In cosa consiste la svolta della governance e le ragioni che giocano a suo favore

Una prima caratteristica della svolta è

**il ridimensionamento del primato della politica nazionale** e con essa del potere della burocrazia, che rappresenta il suo “braccio esecutivo”, che da un lato può non comportare la “perdita del centro”, del luogo deputato alla necessaria regolazione del sistema, ma dall’altra può significare maggior apertura alla società civile e quindi maggiore democrazia.

La seconda caratteristica è

**la moltiplicazione dei soggetti in campo** sia sulla linea verticale del decision-making (enti politici intermedi)

sia su quello orizzontale con l’infittirsi della rete degli stakeholder, esterni alla scuola che in passato erano identificati esclusivamente nelle famiglie degli allievi, mentre oggi includono enti locali, enti culturali, associazioni professionali, sindacati, università, imprese, gruppi di esperti...

Il principio di sussidiarietà sancito dal nuovo Titolo V della Costituzione, ha formalizzato sul piano normativo questa idea di governance articolata ed aperta, di una “multi-regolazione” entro la quale, ormai, si trovano ad operare le scuole di tutti i paesi occidentali.

In conseguenza di ciò lo Stato da “regolamentatore” diventa “regolatore”, nel senso di supervisore

La terza caratteristica della svolta riguarda

**l'insieme del nuovo welfare attivo:** l'emergere dell'istanza dell'individualizzazione o della personalizzazione dei servizi e dell'attivazione in varia forma e misura dei loro utenti

# Quali sono le forze che giocano a favore di questa svolta istituzionale?

Le analisi sociologiche ne indicano più di una:

- l'avvento della società delle reti;
- l'economia della conoscenza;
- l'emergere del post-fordismo quale nuovo paradigma organizzativo;
- l'indebolirsi della dimensione collettiva a seguito dell'individualizzazione dei valori, dei consumi e degli stili di vita;
- la crescente eterogeneità culturale ,etnica sociale della popolazione servita.

Sono forze in grado di determinare tendenze di medio e lungo periodo, malgrado la resistenza opposta dagli assetti di potere

## E IL DIRIGENTE SCOLASTICO?

*Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.*

*(D.lgs 165/02 - Art.25, c.3)*

# Quali competenze sono richieste al Dirigente scolastico in tempi di cambiamento?

La prima competenza richiesta è:

## la propensione ad innovare

non è un requisito scontato per molte ragioni: culturali, politiche, personali, di stanchezza.

Ad ogni nuova stagione cresce il timore che si tratti dell'ennesima falsa partenza, per la quale non vale la pena turbare i precari equilibri interni del Collegio docenti.

Anche i dirigenti assunti di recente non sono andati esenti da qualche condizionamento e da una visione della norma come limite e non come risorsa

Una seconda competenza indispensabile è:

la visione sistemica

il nostro sistema scolastico si basa su una pletora di regole di ogni natura, emanate in tempi diversi e spesso non coordinate fra loro

Chi deve avviare cambiamento all'interno della propria scuola non può limitarsi a leggere l'ultimo testo di legge, né le tante norme secondarie che spesso vi si accompagnano.

Ma deve preoccuparsi del raccordo con tutto quel che c'era prima e che conserva efficacia e inquadrare i singoli precetti nel quadro generale di riferimento, nella filosofia di sistema così difficile da leggere, ma così indispensabile possedere per conferire coerenza alle scelte.

Una terza competenza chiave è:

quella relazionale

Il dirigente non attua direttamente il cambiamento ma pone le condizioni perché altri lo facciano anche se sovente sono restii a modificare le proprie abitudini professionali

In un contesto come quello scolastico non si può nemmeno immaginare che l'innovazione venga introdotta per via gerarchica.

Occorre persuadere, motivare, guidare e convincere. E' nell'azione trasformativa che si misura il valore e il peso di un dirigente e non nelle azioni di quotidiano tamponamento delle emergenze che pure portano via tanto tempo

Per innovare bisogna avere una visione ,  
cioè l'anticipazione concettuale ed etica del nuovo che si  
vuole indurre

Un dirigente che scelga di essere motore di cambiamento  
non deve solo avere una chiara visione di dove andare,  
ma essere capace di trasmettere questa visione, **di far  
vedere gli altri.**

**E' la guida con gli altri e non sugli altri la cifra identitaria del  
vero leader**